



Terremoto, contributi alle imprese non danneggiate, obbligate al certificato di agibilità provvisoria

Associazione di Bologna

Contributi in conto capitale alle imprese emiliano romagnole colpite dal terremoto del maggio 2012 nell'area ristretta (il cosiddetto "cratere"), non danneggiate dal sisma, ma obbligate a mettere in sicurezza il proprio fabbricato dove si svolge l'attività produttiva e ad ottenere il certificato di agibilità sismica provvisoria. Per la provincia di Bologna sono interessate le imprese con queste caratteristiche dei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, San Pietro in Casale, Galliera e Pieve di Cento. Sono oltre 72,8 milioni di euro, messi a disposizione dall'Inail, per l'Emilia Romagna: è quanto stabilito dall'ordinanza numero 23 del 22 febbraio 2013 emanata dal commissario delegato alla Ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani. Cna si è impegnata con forza perché venissero concessi questi contributi ad imprese obbligate a mettere in sicurezza il proprio fabbricato ma che finora non avevano ottenuto nessun sostegno economico per adempiere a questo obbligo. Un impegno che si somma a quello profuso per ottenere fondi alle imprese danneggiate impegnate nella ricostruzione. Il bando si aprirà l'8 marzo, fino all'esaurimento dei fondi. Fino al 14 giugno però c'è l'opportunità di entrare in una graduatoria che consentirà di ottenere fondi non appena ne verranno stanziati di nuovi.

Per informazioni e presentazione delle domande:

Serfina, società di consulenza finanziaria Cna Bologna, tel. 051/370.107 – mail: serfina@bo.cna.it – www.bo.cna.it

Beneficiari del contributo

Le imprese che:

- hanno l'unità locale, sede operativa o sede legale destinataria dell'intervento in uno dei Comuni dell'Emilia Romagna elencati nell'allegato 1 del DI 74/2012 (per la provincia di Bologna nei **Comuni di S.Giovanni in Persiceto, Crevalcore, S.Pietro in Casale, Galliera e Pieve di Cento**).
- Hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate dall'art. 3 comma 8 del DI 74/2012 e abbiano **già ottenuto il certificato di agibilità sismica provvisoria**.
- Possono proseguire o riprendere l'attività con la risoluzione delle carenze indicate nel punto di prima al fine di acquisire il certificato di agibilità sismico provvisorio rilasciato dal tecnico incaricato.
- Hanno la disponibilità dell'immobile destinatario dell'intervento a titolo di proprietà, affitto o leasing (in base a contratto registrato in data antecedente il 20/05/2012 con clausola, anche successiva, che attribuisca tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria a carico dell'affittuario o dell'utilizzatore);

Presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite la specifica applicazione web disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto a partire dall'8 marzo 2013. Sarà possibile presentare la domanda nei seguenti periodi:

- dall'8 marzo 2013 all'8 aprile 2013
- dal 30 aprile 2013 al 15 maggio 2013
- dal 31 maggio 2013 al 14 giugno 2013

I contributi saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse del bando. I progetti presentati entro il 14 giugno ammessi ma non finanziati (per esaurimento degli attuali fondi) potranno restare in graduatoria ed avere diritto ad ottenere contributi nel caso vengano stanziati nuove risorse.

Contributi

L'agevolazione prevista nel bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile. Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a 12.000 euro. Il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo di 149.000 euro. I contributi non potranno essere cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per le stesse spese.

Requisiti di ammissibilità

Le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- Regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio competente per territorio.
- Essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.
- Avere dipendenti iscritti ad Inps o Inail.
- Regolarità contributiva nella correttezza dei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi verso Inps e Inail
- Essere in possesso del Certificato di agibilità sismica provvisoria.**
- Ciascuna impresa può presentare una sola domanda anche riferita ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sedi legali.

Spese ammissibili

Le spese dovranno essere sostenute dal 20 maggio 2012 e non oltre il 31 dicembre 2013, essere coerenti con gli obiettivi del bando e riguardare:

- opere connesse all'eliminazione di una o più di queste carenze: la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali (cioè occorre provvedere ad un adeguato fissaggio dei pannelli laterali dei capannoni); la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, in caso di ribaltamento, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso; eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.
- Spese accessorie e strumentali funzionali alle carenze di cui sopra.
- Spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, rilascio certificato agibilità sismica.
- Per asseverare che il valore delle spese sostenute sia coerente con gli obiettivi del progetto va **allegata una perizia giurata**.
- Il pagamento delle spese **dovrà avvenire con bonifico bancario/postale o tramite mezzo di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni**.

Revoche dei contributi

Tra i casi di revoca dei contributi: se i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'immobile dove è realizzato l'intervento, vengano ceduti, alienati o distratti entro 3 anni successivi alla conclusione degli interventi.